



Automobile Club Treviso

REGOLAMENTO

PER LA-DOMANDA DI ASSOCIAZIONE

PER L'ASSEMBLEA

PER LA PRESENTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo dell'A.C. Treviso in data 28 marzo 2024

Approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Treviso in data 30 aprile 2024

Approvato dal Consiglio Generale dell'ACI in data 27 giugno 2024

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA DI ASSOCIAZIONE

ART. 1

(Domanda di associazione)

1. L'associazione all'A.C. è personale. Qualora il Socio sia una Persona giuridica o un Ente pubblico o privato di cui allo Statuto, le prerogative di Socio di cui al presente Regolamento sono esercitabili dal rappresentante legale o, nei casi previsti, da un suo delegato.
2. L'associazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di associazione. La medesima condizione vale anche in caso di rinnovo ad associazione già scaduta.
3. È facoltà dell'A.C. richiedere ai Soci l'esibizione della tessera e di un proprio documento di identità per le prestazioni dei servizi associativi e nell'esercizio delle prerogative del presente Regolamento.

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA

ART. 2
(Convocazione)

1. L'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Treviso (anche A.C. Treviso, o solo A.C. oppure AC) è costituita da tutti i Soci maggiorenni, secondo quanto stabilito all'art.5 del presente Regolamento ed è convocata dal Presidente dell'A.C., con le modalità indicate dallo Statuto. L'avviso di convocazione dell'Assemblea va reso noto tempestivamente, entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di adozione, mediante affissione nell'albo sociale, pubblicazione sul sito internet dell'A.C. e su un quotidiano a diffusione locale, fatta salva altra diversa previsione normativa in materia di pubblicità legale, che eventualmente dovesse intervenire modificando ope legis il presente comma. Ad integrazione di dette modalità, può essere disposto l'invio al domicilio dei Soci dell'avviso di convocazione dell'Assemblea almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria o in sessione straordinaria nelle ipotesi previste dallo Statuto. Nei casi in cui la sessione straordinaria sia richiesta dal Consiglio Direttivo dell'A.C. o dal quinto dei componenti dell'Assemblea, il Presidente dell'A.C. convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La richiesta deve altresì indicare gli argomenti specifici da iscrivere all'ordine del giorno.

ART. 3
(Ordine del giorno)

1. Nessun argomento può essere trattato se non sia iscritto all'ordine del giorno su iniziativa del Presidente dell'A.C. o del Consiglio Direttivo dell'A.C. o su richiesta di almeno un decimo dei Soci. L'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti deve essere espressamente iscritta all'ordine del giorno della relativa Assemblea, in conformità alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento.
2. Il Presidente dell'A.C. iscrive all'ordine del giorno della prima Assemblea successiva gli argomenti a lui pervenuti dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci durante l'anno.
3. Il Presidente dell'A.C. è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno solo argomenti che, anche se richiesti dal Consiglio Direttivo e dai Soci secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, siano previsti espressamente dallo Statuto per l'espletamento delle funzioni proprie dell'A.C. o comunque siano attinenti a materie che interessano direttamente i fini istituzionali dell'A.C.

ART. 4
(Disciplina dell'Assemblea)

1. Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche. Il Presidente dell'Automobile Club d'Italia può designare uno o più delegati per assistere all'Assemblea dell'A.C. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere invertita a giudizio del Presidente dell'Assemblea o su richiesta della maggioranza dei Soci ammessi all'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Assemblea è investito dei poteri necessari ad assicurare il generale ordine dell'Assemblea, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, l'osservanza delle leggi e di ogni regolamentazione relativa all'A.C. Egli può ordinare l'espulsione di chiunque causi disordine; può sospendere o sciogliere l'adunanza ove ricorrano gravi e giustificati motivi. In tale ultimo caso, verrà data tempestiva comunicazione al Presidente dell'Automobile Club d'Italia.

3. In caso di scioglimento dell'Assemblea, il Presidente dell'A.C., con le modalità indicate al precedente art. 2, comma 1, provvederà a riconvocarla, entro trenta giorni, per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non definiti.

ART. 5 (Ammissione dei Soci all'Assemblea)

1. Possono partecipare all'Assemblea i Soci maggiorenni dell'A.C. che risultino tali alla data dell'avviso di convocazione di cui allo Statuto e che mantengano la predetta qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa e che abbiano raggiunto, entro quest'ultima data, la maggiore età. I Soci partecipano personalmente all'Assemblea, senza possibilità di delega, previo riconoscimento personale mediante esibizione di un valido documento di identità ed esibizione della tessera associativa al Segretario dell'Assemblea designato ai sensi dello Statuto. I Soci ammessi all'Assemblea appongono la propria firma di presenza in un apposito elenco tenuto dal Segretario dell'Assemblea.
2. Qualora l'Assemblea sia stata convocata al solo fine dello svolgimento dell'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, possono partecipare all'Assemblea i Soci dell'A.C. che risultino tali alla data della delibera di indizione delle elezioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento della Assemblea stessa e che abbiano raggiunto, entro quest'ultima data, la maggiore età.
3. Non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui allo Statuto.
4. Qualora si tratti di soci Persone giuridiche o Enti pubblici e privati, previsti dallo Statuto dell'ACI, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, il quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi.
5. Possono partecipare all'Assemblea anche i Soci appartenenti alle tipologie speciali. Per l'ammissione all'Assemblea dei Soci appartenenti alle tipologie speciali si applicano le stesse modalità previste per i Soci ordinari.

ART. 6 (Svolgimento dell'Assemblea – Verbale)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'A.C. o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente.
2. Il Segretario dell'Assemblea, designato ai sensi dello Statuto, redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale della riunione, menzionando il numero dei Soci intervenuti, gli argomenti all'ordine del giorno, la trattazione dei medesimi secondo l'ordine di discussione e di votazione e riferisce succintamente sugli interventi, sulle proposte e sulle decisioni adottate e su quant'altro sia ritenuto necessario a documentare atti o fatti verificatisi nel corso della riunione.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e ad esso viene data pubblicità mediante affissione nell'albo sociale e pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Automobile Club Treviso.
4. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, l'Assemblea non possa deliberare in prima convocazione, deve essere redatto apposito verbale di constatazione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VOTAZIONE

ART. 7
(Forme di votazione)

1. L'Assemblea, con il rispetto delle modalità di cui allo Statuto, delibera per alzata di mano o per scrutinio segreto.
2. Delibera per scrutinio segreto su richiesta di un quinto dei Soci presenti ovvero se vi sia stata determinazione in tal senso del Consiglio Direttivo. In tale ultima ipotesi, il Consiglio Direttivo decide della votazione a scrutinio segreto in una sua adunanza che può essere tenuta fino al giorno avanti a quello dell'Assemblea.
3. In ogni caso, la votazione riguardante le persone dei Soci e l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti deve essere fatta per scrutinio segreto.
4. In caso di votazione a scrutinio segreto, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più Collegi di Scrutatori, ciascuno composto da un Presidente e da almeno due componenti, di cui uno con funzioni di Segretario.

ART. 8
(Elettorato attivo)

1. Ciascun Socio, anche ove abbia versato più quote associative, dispone di un solo voto. Sono ammessi a votare tutti i Soci che siano regolarmente associati alla data dell'avviso di convocazione di cui allo Statuto, che mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento dell'Assemblea e che abbiano raggiunto, entro quest'ultima data, la maggiore età.
2. Qualora l'Assemblea sia stata convocata al solo fine dello svolgimento dell'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, sono ammessi a votare tutti i Soci che siano regolarmente associati alla data della delibera di cui all'art. 12 del presente Regolamento e che mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento dell'Assemblea e che abbiano raggiunto, entro quest'ultima data, la maggiore età.
3. Non sono ammessi a votare i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui allo Statuto.
4. Qualora il Socio sia una Persona giuridica o un Ente pubblico o privato di cui allo Statuto, è ammessa a votare la persona che ha la rappresentanza legale della Persona giuridica o dell'Ente.

ART. 9
**(Eleggibilità alla carica di componente del Consiglio Direttivo
e di Revisore dei Conti – Incompatibilità)**

1. Ferme restando le norme di legge in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e le cause di ineleggibilità previste dallo Statuto, sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio Direttivo i Soci persone fisiche dello stesso A.C. che, abbiano i requisiti di cittadinanza, di maggiore età fissati dallo Statuto, che risultino tali alle date previste dall'art. 5, comma 2 del presente Regolamento, inoltre, abbiano un'anzianità ininterrotta di associazione all'AC Treviso di almeno un anno alla data di delibera di indizione delle elezioni.
2. Sono eleggibili alla carica di Revisore dei Conti dell'A.C. i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, anche non Soci dell'A.C..
3. È incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti dell'A.C. il mantenimento o l'assunzione, rispettivamente da parte di un Socio o di un soggetto in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto anche non socio dell'A.C., di un rapporto di convenzionamento,

di delegazione, di agenzia o sub-agenzia con lo stesso A.C. e/o con Società controllate dall'Automobile Club d'Italia e/o dall'A.C., nonché l'assunzione o il mantenimento di rapporti economici o commerciali con il medesimo A.C.. Fa eccezione, per i componenti del Consiglio Direttivo, il mantenimento o l'assunzione, da parte di un Socio o di un soggetto in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto anche non Socio dell'A.C., della carica di amministratore di società controllate dall'Automobile Club d'Italia o dall'A.C..

4. È altresì incompatibile con le suddette cariche il mantenimento o l'assunzione di quote di partecipazione o di incarichi di amministrazione in Società non partecipate dall'A.C., che risultino titolari nei confronti dell'A.C. medesimo di uno dei rapporti contrattuali di cui al comma precedente.
5. Costituisce ulteriore causa di incompatibilità il mantenimento di rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Automobile Club d'Italia, delle società partecipate dall'A.C. o dall'Automobile Club d'Italia (la cessazione deve essere superiore ai tre anni). Altresì, analogo divieto vale per gli Agenti Capo (o soci delle società agenziali) dell'Agente Generale AC Treviso, i sub-agenti degli stessi, nonché i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo legati alle Agenzie Capo del trevigiano.
6. Non è eleggibile alla carica di componente del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti dell'A.C. un componente del Consiglio Direttivo o Revisore in carica in altro Automobile Club.
7. Nei casi in cui alla condanna consegua la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici deriva l'ineleggibilità ope legis del condannato per la durata dell'interdizione.
8. Ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 11, comma 3, del presente Regolamento, i Soci ordinari non possono essere candidati alle elezioni del rappresentante dei Soci appartenenti alle categorie speciali in seno al Consiglio Direttivo. Parimenti i Soci appartenenti alle categorie speciali non possono essere candidati alle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo appartenenti alla categoria ordinaria.
9. Le cause di incompatibilità previste ai commi 3, 4, e 5 non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando non oltre il giorno fissato per la presentazione delle liste e/o delle candidature o cessino ogni rapporto economico, di convenzionamento, di agenzia o di partecipazione societaria non oltre il giorno fissato per la presentazione delle liste e/o delle candidature e a condizione che, successivamente a tale cessazione, non venga nuovamente a crearsi una delle cause di incompatibilità previste ai commi 3, 4, e 5.
10. Ferme restando le ulteriori cause di ineleggibilità di cui al presente articolo, non è eleggibile alla carica di componente del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti:
 - a. colui che ha lite pendente con l'A.C., in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo;
 - b. colui che, avendo un debito liquido e scaduto verso l'A.C. o l'Automobile Club d'Italia ovvero verso società partecipate o controllate dall'A.C. o dall'Automobile Club d'Italia, non ha ancora estinto il proprio debito.
11. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente Regolamento importa la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti dell'A.C.. La cessazione delle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è avvenuta la perdita delle condizioni di eleggibilità.
12. Le cause di incompatibilità importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente. La cessazione delle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità.
13. Ai fini della rimozione delle cause di incompatibilità sopravvenute alle elezioni sono applicabili le disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo.

ART. 10

(Determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo dell'A.C. è composto da un numero di membri non superiore a cinque. La determinazione del numero dei componenti spetta al Consiglio Direttivo uscente e, in ogni caso, non potrà essere contraria alle disposizioni di Legge vigenti in materia e Statuto ACI.

ART. 11

(Adempimenti preliminari all'indizione delle elezioni)

1. Prima dell'adozione della delibera di indizione delle elezioni di cui al successivo art. 12, il Consiglio Direttivo assume un atto ricognitivo, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto. Tale atto ricognitivo è volto a verificare il raggiungimento, all'interno della compagine associativa complessiva dell'A.C., da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali, della percentuale minima di rappresentatività, fissata dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia.
2. Qualora i Soci appartenenti alle tipologie speciali non raggiungano, nel loro complesso, la percentuale di cui al comma 1, la procedura elettorale si svolge secondo la modalità ordinaria ed ai suddetti Soci spettano gli stessi diritti in materia di elettorato attivo e passivo che competono ai Soci ordinari. Essi possono, quindi, candidarsi, sottoscrivere e presentare le liste alla stregua dei Soci ordinari. Altresì esprimono il proprio voto alla stregua dei Soci ordinari.
3. Nel caso di raggiungimento della soglia minima di rappresentatività di cui al comma 1, i Soci appartenenti alle categorie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo scegliendolo tra le medesime tipologie speciali ed esprimono il proprio voto secondo specifiche modalità operative indicate nei successivi articoli.
4. Ai fini della presentazione delle relative candidature dei Soci, vengono predisposti presso A.C. l'elenco dei Soci appartenenti alle tipologie speciali e l'elenco dei Soci ordinari in essere alla data della delibera di indizione delle elezioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
5. L'accesso agli elenchi dei Soci di cui al comma 4, è consentito solo ed esclusivamente ad altro Socio, con tessera in corso di validità, per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo di cui al presente Regolamento e nel rispetto delle norme che disciplinano la tutela della privacy. Gli elenchi dei Soci non sono pubblici posto che gli stessi non sono liberamente accessibili in base ad un'espressa disposizione normativa, ed avendo il Socio prestato il consenso al trattamento dei dati solo per le finalità previste nell'apposita informativa al medesimo consegnata all'atto dell'associazione. L'accesso si esercita mediante consultazione degli elenchi dei Soci di cui al comma 4 e, se consentita dalle norme a tutela dei dati personali, mediante estrazione di copia di tali elenchi. La domanda di accesso, in carta libera, va presentata all'ufficio segreteria dell'A.C., completa delle generalità del Socio richiedente, dei dati di un documento di identità, del numero di tessera associativa, nonché con l'espressa indicazione delle finalità elettorali, secondo l'apposito modello predisposto dall'A.C.. L'accesso agli elenchi, effettuato usando ogni diligenza e cura nel consultarli, avviene presso l'ufficio dell'A.C. indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di apertura al pubblico dell'ufficio, alla presenza di personale addetto. È vietato asportare gli elenchi o parte di essi dal luogo della consultazione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. La consultazione degli elenchi è gratuita. L'eventuale estrazione di copia degli elenchi è invece soggetta ai costi di riproduzione fotostatica. L'accesso e la diffusione dei dati è consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati raccolti dal Socio che effettua l'accesso devono obbligatoriamente essere usati solo per finalità elettorali, in particolare per quelle legate alla predisposizione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale. È fatto assoluto divieto

di utilizzo dei dati raccolti per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo e/o alle norme che disciplinano la tutela della privacy. È altresì assolutamente vietata la divulgazione e cessione a terzi dei dati raccolti. Eventuali usi diversi rispetto alle suddette finalità saranno segnalati al Garante per la tutela dei dati personali e alla competente Autorità giudiziaria.

ART. 12 (Modalità di indizione delle elezioni)

1. Il Consiglio Direttivo adotta la delibera di indizione delle elezioni che deve contenere, oltre a quanto previsto nello Statuto, l'indicazione del numero e delle sedi dei seggi elettorali, del seggio centrale, dell'orario delle votazioni, nonché l'indicazione dei componenti del Collegio degli Scrutatori, titolari e supplenti e, ove siano previsti più seggi elettorali, l'indicazione dei componenti, titolari e supplenti, dei singoli Collegi e del Collegio Centrale in conformità all'art. 7, comma 4, del presente Regolamento. Il Presidente del Collegio degli Scrutatori o, in caso di pluralità di seggi, il Presidente del Collegio Centrale, deve essere un notaio ed è nominato con la suddetta delibera. In caso di pluralità di seggi, anche i Presidenti dei singoli Collegi degli Scrutatori sono nominati dal Consiglio Direttivo con la medesima delibera di indizione delle elezioni. In caso di impedimento del Presidente di un Collegio degli Scrutatori o del Collegio Centrale che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la sua sostituzione ad opera del Consiglio Direttivo, assume la presidenza un suo delegato, anch'egli avente i requisiti prescritti dal presente comma per la funzione di Presidente del Collegio degli Scrutatori o del Collegio Centrale, munito di apposita delega. I componenti dei Collegi degli Scrutatori e del Collegio Centrale sono scelti tra i Soci dell'A.C. privi del diritto al voto passivo e/o tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Se tutti o alcuno degli Scrutatori di un Collegio degli Scrutatori o del Collegio Centrale non sono presenti, il Presidente di tale Collegio degli Scrutatori e/o il Presidente del Collegio Centrale chiama in sostituzione coloro che sono stati designati quali supplenti dal Consiglio Direttivo e, in caso di impedimento anche di questi ultimi, chiama in sostituzione, alternativamente e in progressione sino alla ricostituzione dei Collegi, il Socio più anziano e il Socio più giovane tra i Soci presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano candidati, sottoscrittori di lista o candidatura o presentatori di lista o candidatura e che non si trovino in rapporto di parentela, di affinità o di coniugio con i candidati. Al Direttore dell'A.C., o a un suo delegato, competono le funzioni di segretario del Collegio degli Scrutatori. Nel caso di pluralità di seggi, al Direttore dell'A.C. o a un suo delegato, competono le funzioni di segretario del Collegio Centrale, mentre le funzioni di segretario dei singoli Collegi degli Scrutatori competono ad ulteriori soggetti all'uopo delegati dal Direttore dell'A.C.
2. Qualora vengano istituiti più seggi elettorali, il Consiglio Direttivo, con la delibera di indizione procede alla ripartizione del territorio provinciale in circoscrizioni elettorali, a ciascuna delle quali deve corrispondere un seggio, all'individuazione della sede di ciascun seggio, nonché all'assegnazione dei Soci a ciascuna circoscrizione ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.
3. La delibera di cui al presente articolo deve altresì contenere l'indicazione del termine per la presentazione delle liste e delle candidature da parte dei Soci, che non può comunque essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al successivo comma 6.
4. Ove i Soci appartenenti alle tipologie speciali raggiungano nel loro complesso la percentuale minima di rappresentatività fissata dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia, la delibera di indizione delle elezioni deve contenere, oltre alle ordinarie indicazioni di cui al presente articolo, anche la specifica che i Soci appartenenti alle categorie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell'A.C.. Nella stessa delibera va inoltre specificato che il termine fissato per la presentazione da parte dei Soci ordinari delle liste di candidati si riferisce anche alla presentazione delle candidature dei Soci appartenenti alle tipologie speciali.
5. Con la delibera di cui al presente articolo il Consiglio Direttivo provvede ad assegnare la direzione dei lavori dell'Assemblea per le elezioni. Il Presidente incaricato termina la sua funzione al

momento della proclamazione degli eletti. In caso di impedimento del Presidente incaricato, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la sua sostituzione ad opera del Consiglio Direttivo, assume la presidenza un suo delegato, munito di apposita delega.

6. La delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata almeno 90 giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente e va resa nota, entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di adozione, mediante affissione nell'albo sociale, pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Automobile Club Treviso e, per estratto, pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale, fatta salva altra diversa previsione normativa in materia di pubblicità legale, che eventualmente dovesse intervenire modificando *ope legis* il presente comma.
7. Qualora il presente Regolamento necessitasse di adeguamenti in sede di indizione delle elezioni per disposizioni normative, disposte dall'A.G. e/o variazioni dello Statuto di Federazione ACI non ancora recepite dal testo regolamentare dell'AC Treviso, la delibera di indizione del Consiglio Direttivo potrà essere integrata con le disposizioni urgenti da adottare. Sarà poi necessario seguire l'iter previsto di modifica di detto Regolamento.

ART. 13

(Criteri per la ripartizione del corpo elettorale e la localizzazione dei seggi)

1. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo preveda la costituzione non di uno ma di più seggi elettorali, la ripartizione del corpo elettorale in circoscrizioni avviene in base al codice di avviamento postale del luogo di residenza del Socio.
2. Il Socio ammesso al voto è assegnato al seggio nella cui circoscrizione quest'ultimo ha la propria residenza. Al socio viene data comunicazione del seggio di assegnazione mediante l'invio dell'avviso di convocazione di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento.
3. Nel determinare il numero dei seggi, dovrà prevedersi la loro localizzazione, nella misura massima possibile, in edifici sede di Delegazione dell'A.C.

ART. 14

(Presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo)

1. I Soci ordinari ed il Consiglio Direttivo hanno facoltà di presentare liste di candidati in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere da parte dei Soci ordinari. La lista presentata dal Consiglio Direttivo può contenere, oltre ai nominativi di tutti o parte dei Consiglieri uscenti, anche quelli di altri candidati. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il numero di tessera associativa all'A.C.
2. Giusto l'art. 10 del presente Regolamento, ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati in ordine alfabetico, non superiore a quello dei consiglieri da eleggere.
3. Tali liste, siano esse espressione del Consiglio Direttivo e/o dei Soci ordinari, devono essere:
 - a - presentate da un numero di Soci non inferiore al 3% del totale dei soci ordinari. Ove tale percentuale corrisponda ad un numero di Soci inferiore a 100, la lista si intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno 100 Soci. Qualora la medesima percentuale corrisponda ad un numero di Soci superiore a 300, la lista si intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno 300 Soci. La percentuale dei soci sottoscrittori di cui sopra, necessaria per la presentazione delle liste dei candidati dei Soci ordinari deve essere calcolata scomputando il numero dei Soci appartenenti alle categorie speciali di cui allo Statuto, qualora detto numero raggiunga la percentuale minima di rappresentatività;

- b** - sottoscritte in modo leggibile dai Soci presentatori e con firma leggibile. Il sottoscrittore indicherà anche gli estremi di un proprio documento di identità valido. La sottoscrizione dei Soci presentatori deve avvenire, a partire dalla data di pubblicazione di cui al comma 3 dell'art. 12 del presente Regolamento, su appositi moduli riportanti, il nome, cognome, data e luogo di nascita ed il numero di tessera associativa dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita ed il numero di tessera associativa dei sottoscrittori. La firma dei Soci presentatori deve essere autenticata da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 21, comma 2, D.P.R. 28.12.2000, n. 445. L'autenticazione deve essere compiuta secondo le modalità di cui al comma 2 del citato art. **21** del D.P.R. 28.12.2000, n.445;
- c** - accompagnate:
- dalla dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta dai candidati – riportante ciascuno, il cognome seguito dal nome, come risulta all'anagrafe del comune di residenza, il numero di tessera ACI e gli estremi di un documento d'identità valido (da allegare in copia) – la cui firma deve essere autenticata da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 21, comma 2, D.P.R. 28.12.2000, n.445, nello specifico dal Direttore dell'Automobile Club e/o da un dipendente dell'Ente appartenente all'area Funzionari. L'autenticazione deve essere compiuta secondo le modalità di cui al comma 2 del citato art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Con la dichiarazione di accettazione il candidato deve inoltre attestare di non avere accettato candidature in altre liste;
 - dalla dichiarazione di presentazione dei soci presentatori, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 21, comma 2, D.P.R. 28.12.2000, n.445. L'autenticazione deve essere compiuta secondo le modalità di cui al comma 2 del citato art. **21** del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- d** - consegnate in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'A.C. o ad un suo delegato, da tre dei Soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale e documento di identità, in corso di validità. Il Direttore o il suo delegato, accerta l'identità personale e la qualità di socio dei presentatori, redige apposito verbale di ricevuta degli atti indicando il giorno e l'ora della presentazione, di cui una copia è consegnata immediatamente ai Soci presentatori. Successivamente il Direttore provvede a rimettere gli atti alla Commissione Elettorale di cui al seguente art. 16 del presente Regolamento.

4. I Soci ordinari non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di Socio presentatore, più liste elettorali, pena la nullità della sottoscrizione. Non è altresì consentita la contestuale candidatura in più liste elettorali. La candidatura dello stesso Socio in più di una lista è nulla.
5. Possono sottoscrivere la lista elettorale i Soci ordinari dell'A.C. che risultino tali alla data della delibera di cui all'art. 12 del presente Regolamento e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di sottoscrizione, pena la nullità della sottoscrizione.
6. Ricorrendo la fattispecie di cui all'art.11, comma 3, i Soci appartenenti alle categorie speciali non possono sottoscrivere, in qualità di Socio presentatore, liste elettorali di candidati Soci ordinari. In tale caso la sottoscrizione si considera come non apposta e di essa la Commissione di cui all'art.16 del presente Regolamento non tiene conto ai fini della verifica del numero di Soci presentatori prescritto per la validità della presentazione della lista.
7. I sottoscrittori, sia che siano Soci ordinari che Soci appartenenti alle categorie speciali, non possono essere candidati. In tale caso la sottoscrizione si considera come non apposta e di essa la Commissione di cui all'art. 16 non tiene conto ai fini della verifica del numero di Soci presentatori prescritto per la validità della presentazione della lista.

ART. 15

(Presentazione delle candidature per l'elezione in seno al Consiglio Direttivo del rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali)

1. Nell'ipotesi di raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività di cui al precedente art. 11, comma 3, del presente Regolamento, i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno

diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo e le liste dei Soci ordinari devono prevedere un candidato in meno rispetto al numero complessivo dei Consiglieri da eleggere.

2. Sia i Soci appartenenti alle tipologie speciali che il Consiglio Direttivo hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali, scegliendo il relativo nominativo tra i suddetti Soci. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il numero di tessera associativa all'A.C..
3. In ogni caso ciascuna di tali candidature, sia essa espressione del Consiglio Direttivo e/o dei Soci appartenenti alle categorie speciali, deve essere presentata da un numero di Soci non inferiore al 3% del totale dei Soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali stesse e, ove tale percentuale corrisponda ad un numero di Soci speciali inferiore a 25, la candidatura si intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno 25 Soci; qualora la medesima percentuale corrisponda ad un numero di Soci superiore a 75, la candidatura si intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno 75 Soci.
4. Le candidature per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali di Soci devono inoltre essere:
 - a - sottoscritte in modo leggibile dai Soci presentatori e con firma leggibile. Il sottoscrittore indicherà anche gli estremi di un proprio documento di identità valido. La sottoscrizione dei Soci presentatori deve avvenire, a partire dalla data di pubblicazione di cui al comma 3 dell'art. 12 del presente Regolamento, su appositi moduli riportanti, il nome, cognome, data e luogo di nascita ed il numero di tessera associativa dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita ed il numero di tessera associativa dei sottoscrittori. La firma dei Soci presentatori deve essere autenticata da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 21, comma 2, D.P.R. 28.12.2000, n. 445. L'autenticazione deve essere compiuta secondo le modalità di cui al comma 2 del citato art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n.445;
 - b - accompagnate:
 - dalla dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta– riportante il cognome seguito dal nome, come risulta all'anagrafe del comune di residenza, il numero di tessera ACI e gli estremi di un documento d'identità valido (da allegare in copia) – la cui firma deve essere autenticata un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 21, comma 2, D.P.R. 28.12.2000, n.445. L'autenticazione deve essere compiuta secondo le modalità di cui al comma 2 del citato art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Con la dichiarazione di accettazione il candidato deve inoltre attestare di non avere accettato candidature in altre liste;
 - dalla dichiarazione di presentazione dei soci presentatori, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 21, comma 2, D.P.R. 28.12.2000, n.445. L'autenticazione deve essere compiuta secondo le modalità di cui al comma 2 del citato art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
 - c - consegnate in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'A.C. o ad un suo delegato, da tre dei Soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale e documento di identità, in corso di validità. Il Direttore o il suo delegato, accerta l'identità personale e la qualità di socio dei presentatori, redige apposito verbale di ricevuta degli atti indicando il giorno e l'ora della presentazione, di cui una copia è consegnata immediatamente ai Soci presentatori. Successivamente il Direttore provvede a rimettere gli atti alla Commissione Elettorale di cui al seguente art. 16 del presente Regolamento.
5. I Soci appartenenti alle tipologie speciali non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di Soci presentatori, più candidature, pena la nullità della sottoscrizione.
6. Possono sottoscrivere la candidatura i Soci dell'A.C. appartenenti alle tipologie speciali che risultino tali alla data della delibera di cui all'art. 12 el presente Regolamento e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di sottoscrizione, pena la nullità della sottoscrizione.

7. Ricorrendo la fattispecie di cui all'art.11, comma 3, i Soci ordinari non possono sottoscrivere, in qualità di Socio presentatore, le candidature di Soci appartenenti alle tipologie speciali. In tale caso la sottoscrizione si considera come non apposta e di essa la Commissione di cui all'art.16 non tiene conto ai fini della verifica del numero di Soci presentatori appartenenti alle tipologie speciali prescritto per la validità della presentazione della candidatura.
8. I sottoscrittori non possono essere candidati. In tale caso la sottoscrizione si considera come non apposta e di essa la Commissione di cui all'art.16 non tiene conto ai fini della verifica del numero di Soci presentatori prescritto per la validità della presentazione della candidatura.
9. Nel caso in cui non sia presentata alcuna candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali, il posto in seno al Consiglio Direttivo rimane vacante.

ART. 16

(Decisioni circa l'ammissibilità delle liste e delle candidature)

1. Le decisioni conseguenti all'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e delle candidature da parte dei Soci, sia ordinari che appartenenti alle categorie speciali, sono di competenza di una apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo con la delibera di indizione delle elezioni di cui al precedente art. 12. Tale Commissione, denominata Commissione Elettorale, è composta da tre membri scelti dal Consiglio Direttivo tra i Soci non esercitanti elettorato passivo, non siano soci presentatori di lista e che non si trovino in rapporto di parentela, di affinità o di coniugio con i candidati. Il Presidente della Commissione è nominato dal Consiglio Direttivo con la suddetta delibera di indizione delle elezioni. In caso di impedimento del Presidente della Commissione Elettorale, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la sua sostituzione ad opera del Consiglio Direttivo, assume la presidenza un suo delegato, anch'egli avente i requisiti prescritti dal presente comma per la funzione di Presidente della Commissione Elettorale, munito di apposita delega.
2. In particolare la Commissione Elettorale, entro dieci giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste e delle candidature:
 - verifica che i candidati abbiano il requisito di eleggibilità di cui all'art.9, commi 1 e 2 on riferimento alla data della delibera di indizione di cui all'art.12 del presente Regolamento, dichiarando non valide le candidature e cancellando dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sussiste il predetto requisito di eleggibilità;
 - verifica se le liste e le candidature siano state presentate nei termini di cui alla delibera di indizione delle elezioni e siano sottoscritte dal numero di Soci presentatori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni;
 - verifica la validità delle sottoscrizioni ai sensi dell'art.14, commi 3 e 5 e dell'art.15 commi 4 e 6 del presente Regolamento;
 - verifica che le domande di associazione dei soci sottoscrittori le liste o le candidature siano state regolarmente sottoscritte ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento ed accompagnate dalla fotocopia del documento di identità, ove richiesto. Nel caso in cui venga accertata la mancata sottoscrizione della domanda di associazione di cui all'art.1 del presente Regolamento o venga riscontrata una evidente difformità tra la firma riportata nella predetta domanda e quella apposta nel modulo di sottoscrizione delle liste o **delle** candidature, la Commissione Elettorale ne dà immediata comunicazione al Direttore dell'A.C. che, nel primo caso, convocherà il Socio per regolarizzare la propria posizione e nel secondo per i chiarimenti e le verifiche del caso. Delle risultanze della verifica è redatto apposito verbale che il Direttore dell'A.C. trasmette alla Commissione Elettorale;
 - verifica, qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 11, comma 3, la pertinenza delle candidature dei Soci ordinari e dei Soci appartenenti alle categorie speciali ai sensi dell'art. 9, comma 8, dichiarando non valide le candidature e cancellando dalle liste i nomi dei candidati, per i quali non sussiste, la predetta pertinenza;

- riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito all'art. 14, comma 2, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito all'art. 14, comma 2;
 - dichiara non valide le sottoscrizioni di coloro che abbiano sottoscritto contemporaneamente, in qualità di Socio presentatore, più liste elettorali o più candidature;
 - dichiara non valide le sottoscrizioni che risultino essere state autenticate in data anteriore a quella della pubblicazione di cui all'art.12 del presente Regolamento;
 - nei casi di cui all'art. 14, comma 5 e all'art. 15, comma 6, dichiara non valide le sottoscrizioni di coloro che abbiano sottoscritto liste o candidature non avendone i requisiti;
 - sulla base delle risultanze dell'indagine svolta dal Direttore dell'A.C., dichiara non valide le sottoscrizioni di coloro che, non avendo sottoscritto la domanda di associazione, non abbiano regolarizzato la propria posizione o abbiano dichiarato che non erano a conoscenza della loro associazione all'A.C. Parimenti dichiara non valide le sottoscrizioni nel caso in cui il Socio si rifiuti di fornire i chiarimenti di cui al presente articolo o venga rilevata difformità tra la firma apposta sulla domanda di associazione e quella apposta sul modulo di cui ai precedenti artt. 14 e 15 del presente Regolamento. Qualora vi sia il fondato sospetto che ricorrano ipotesi di reato, il Direttore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria;
 - nei casi di cui all'art.14, comma 6 e all'art.15, comma 7, dichiara non valide le sottoscrizioni di coloro che abbiano sottoscritto contemporaneamente, in qualità di Socio presentatore, liste elettorali e candidature;
 - nei casi di cui all'art.14, comma 7 e all'art.15, comma 8, dichiara non valide le sottoscrizioni di coloro che candidati, abbiano sottoscritto, in qualità di Socio presentatore, liste elettorali o candidature;
 - cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione della candidatura sottoscritta ai sensi del presente Regolamento;
 - dichiara non valide le candidature e cancella i nomi dei candidati compresi contemporaneamente in più liste.
3. Le decisioni della Commissione Elettorale sono assunte a maggioranza dei componenti. Qualora non si raggiunga una maggioranza prevale il voto del Presidente.
4. La Commissione, ultimate le operazioni di cui ai commi precedenti, dichiara le liste e le candidature ammesse alla competizione elettorale e stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza del Direttore dell'A.C., il numero d'ordine da attribuirsi alle liste.
5. Ultimate tutte le operazioni di propria competenza, la Commissione Elettorale comunica le determinazioni adottate al Direttore dell'A.C., cui trasmette le liste e le candidature ammesse, con il relativo numero d'ordine.

ART. 17

(Pubblicazione delle liste e delle candidature)

1. Le liste e le candidature presentate dal Consiglio Direttivo e dai Soci sono esposte, secondo l'ordine progressivo risultato dal sorteggio, nell'albo sociale dell'A.C. e sul sito web istituzionale dell'Automobile Club Treviso, con l'indicazione dei rispettivi presentatori e, nel caso si tratti di Consiglieri uscenti, con l'indicazione, accanto al nome, di tale qualifica.
2. La pubblicazione dovrà essere disposta almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni e proseguire sino alla conclusione delle operazioni elettorali.
3. Della pubblicazione è dato avviso sul sito web istituzionale dell'Automobile Club Treviso e su uno dei quotidiani a diffusione locale.

ART. 18

(Scheda di votazione e modalità per l'elezione del Consiglio Direttivo)

1. Qualora l'Assemblea proceda all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, i seggi elettorali devono essere aperti per non meno di quattro ore consecutive. Ciascun Socio, sia ordinario che appartenente alle tipologie speciali, vota utilizzando un'apposita e specifica scheda, contrassegnata con timbro dell'A.C. e dalla firma o dalla sigla di almeno due componenti del Collegio degli Scrutatori o, in caso di pluralità di seggi, di almeno due componenti del Collegio Centrale. La scheda priva del timbro dell'A.C. e di tali firme o sigle è nulla. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun componente del Collegio degli Scrutatori e del Collegio Centrale. Il Presidente di ciascun Collegio degli Scrutatori e il Presidente del Collegio Centrale depongono le schede nell'apposita cassetta e, sotto la propria personale responsabilità, provvedono alla custodia delle stesse.
2. La scheda di votazione per i Soci ordinari deve contenere tutte le liste ammesse, ciascuna contraddistinta dal numero d'ordine progressivo risultato dal sorteggio, ed indicare i nominativi dei candidati di ciascuna lista elencati in ordine alfabetico del cognome, seguito dal nome, risultante esclusivamente dal documento d'identità fornito in sede di presentazione delle liste. La lista ed i singoli nominativi sono preceduti da un quadratino per l'indicazione del voto. Per i candidati "Consiglieri uscenti" potrà essere indicata, accanto al nome tale qualifica. Nel caso in cui la lista riporti un numero di candidati inferiore al numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere, vanno indicate tante righe in bianco in numero tale da giungere al numero complessivo dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere.
3. Ai Soci appartenenti alle tipologie speciali viene, invece, consegnata una scheda di colore diverso recante l'intestazione "*Scheda di votazione per l'elezione nel Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Treviso di un rappresentante dei Soci con tessera speciale*". La scheda di votazione deve altresì contenere, secondo l'ordine alfabetico, tutti i nominativi dei candidati ammessi. Il nominativo di ciascun candidato è preceduto da un apposito riquadro per l'espressione del voto.
4. I Soci ordinari possono esprimere il proprio voto:
 - a - per tutti i candidati della lista, apponendo un segno di croce nell'apposito riquadro a fianco della lista stessa;
 - b - per i singoli candidati, apponendo il segno di croce a fianco dei nominativi dei candidati stessi, anche appartenenti a liste diverse e comunque in numero non superiore al numero di Consiglieri da eleggere;
 - c - indicando, nelle righe in bianco, i nominativi di altri Soci non compresi nelle liste, ove le liste riportino un numero di candidati inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere. Se il Socio non abbia indicato alcuna preferenza di lista ma abbia barrato la casella a fianco di uno o più candidati tutti compresi nella medesima lista, si intende che abbia votato solo i preferiti della lista alla quale appartengono i preferiti stessi. Parimenti nel caso in cui il Socio non abbia indicato alcuna preferenza di lista ma abbia indicato nelle eventuali righe in bianco i nominativi di altri **Soci** non compresi nella lista, si intende che abbia votato solo i preferiti di cui ha indicato il nominativo. I Soci appartenenti alle tipologie speciali possono esprimere il proprio voto apponendo un segno di croce nell'apposito riquadro della scheda elettorale riservato alla singola candidatura. Sono nulle le schede contenenti le preferenze espresse per più candidati del rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali.
5. Se un Socio riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente del Collegio degli Scrutatori o del Collegio Centrale una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma. Il Presidente deve immediatamente sostituire la scheda deteriorata con un'altra, contrassegnata anch'essa ai sensi del primo comma, che viene prelevata dal pacco delle schede residue.
6. Le schede sono nulle allorché contengano segni, scritte o quanto altro possa rendere individuabile e riconoscibile l'elettore. Nelle votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo da parte dei Soci ordinari è nullo il voto quando il totale dei voti di preferenza, tenuto conto

eventualmente dei nomi scritti sulle apposite righe bianche, sia superiore al numero dei Consiglieri da eleggere da parte dei Soci ordinari ovvero il voto sia riferito ad uno o più candidati ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza anche relativa sulla loro identità. Nel caso di voto da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali è nulla la scheda che riporta più di una preferenza. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte e contrassegnate ai sensi del presente articolo.

7. Scaduto il termine di cui all'art. 18, comma 1, dopo che gli elettori ancora presenti nel seggio abbiano votato, il Presidente di ciascun Collegio degli Scrutatori e il Presidente del Collegio Centrale dichiarano chiusa la votazione.
8. A conclusione delle operazioni di voto, il Presidente di ciascun Collegio degli Scrutatori e il Presidente del Collegio Centrale predispongono apposito verbale, con l'indicazione della composizione del Collegio, del numero dei votanti, del numero delle schede valide, del numero delle astensioni, del numero dei voti riportati da ciascuna lista e da ciascun candidato, nonché di ogni altro atto o fatto inerente le operazioni di voto. In caso di più seggi, il Presidente del Collegio Centrale degli Scrutatori, sulla base dei verbali trasmessi dai Presidenti dei vari Collegi degli Scrutatori, provvede al riesame dei voti espressi presso gli altri seggi sui quali siano sorte contestazioni, a sommare i risultati parziali dei vari seggi e a predisporre un verbale unico, riportante i risultati definitivi di voto, che trasmette al Presidente dell'Assemblea, ai fini della proclamazione degli eletti.
9. Sono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.
10. Ai Soci proclamati eletti, non figuranti nelle liste ufficiali delle votazioni, deve essere data immediata notizia dell'elezione, con l'invito a comunicare la relativa accettazione entro il termine di tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
11. In caso di mancata accettazione della carica di componente del Consiglio Direttivo o di Revisore dei Conti da parte di un eletto non figurante nelle liste ufficiali delle votazioni, è dichiarato eletto il successivo candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.
12. Il precedente comma trova applicazione anche nel caso di rinuncia alla carica di componente del Consiglio Direttivo o di Revisore dei Conti da parte di un candidato di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento, nonostante l'avvenuta accettazione della candidatura all'atto della presentazione della lista o della candidatura.

ART. 19 **(Insediamento del Consiglio Direttivo)**

1. Il Presidente uscente convoca il nuovo Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del verbale di Assemblea contenente la proclamazione degli eletti.
2. Nella prima adunanza del nuovo Consiglio Direttivo, la Presidenza è assunta da colui che tra gli eletti abbia rivestito, in precedenza e per più tempo, la carica di Presidente e, subordinatamente, di Vicepresidente dell'A.C. In mancanza di tali condizioni, la Presidenza è assunta dal componente che abbia riportato il maggior numero di voti.
3. Colui che assume la Presidenza nell'adunanza di cui al comma precedente pone immediatamente in votazione, per scrutinio segreto l'elezione del Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni dalla data di insediamento.

ART. 20 **(Modalità di votazione per l'elezione dei Revisori dei Conti)**

1. Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche per la presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione dei due Revisori dei Conti effettivi designati dall'Assemblea.
2. Tale elezione può essere effettuata contemporaneamente all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 21
(Insediamento dei Revisori dei Conti – Nomina del Presidente)

1. Il Presidente dell'A.C., entro quindici giorni dal ricevimento del verbale di Assemblea contenente la proclamazione degli eletti, convoca i due Revisori dei Conti effettivi eletti dall'Assemblea ed il Revisore dei Conti effettivo designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, i quali eleggono a scrutinio segreto il Presidente dei Revisori dei Conti.
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo prende atto della nomina del Presidente dei Revisori dei Conti ed insedia i Revisori dei Conti.

ART. 22
(Votazione mediante Referendum)

1. Al fine di assicurare la massima partecipazione al voto, il Consiglio Direttivo, tenuto conto del numero dei Soci o di ogni altra circostanza, può disporre che i Soci dell'A.C. esprimano il proprio voto su qualsiasi argomento per corrispondenza, mediante referendum, ai sensi dello Statuto. In caso di elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti valgono le norme indicate nei precedenti articoli per la presentazione delle liste e delle candidature.
2. Con la delibera di indizione delle elezioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento che dispone anche il Referendum, il Consiglio Direttivo designa il Notaio incaricato delle operazioni.
3. In caso di referendum, l'avviso di convocazione di cui all'art. 50 dello Statuto, ACI deve indicare espressamente che ai Soci che non intendano votare per corrispondenza è consentito esprimere il proprio voto su qualsiasi argomento in Assemblea. Quest'ultima deve tenersi non prima di due giorni e non oltre cinque giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la restituzione, al Notaio, delle schede per corrispondenza.

ART. 23
(Modalità elettorali del Referendum)

1. In caso di referendum, ai Soci ordinari ed ai Soci appartenenti alle tipologie speciali che risultino tali, ai sensi dell'art. 8, ininterrottamente anche alla data di svolgimento dell'Assemblea, sono spediti, a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento ed a cura del Notaio designato, che risulterà mittente, l'ordine del giorno e le rispettive schede di votazione. Dell'avvenuta consegna all'ufficio postale, il Notaio redige apposito verbale.
2. Ai fini di cui al precedente comma, sono consegnati al Notaio gli elenchi ufficiali e distinti dei Soci ordinari e dei Soci appartenenti alle tipologie speciali dell'A.C. aventi facoltà di voto. Ciascuno dei Soci di cui ai sopra indicati elenchi ufficiali è contraddistinto da un numero d'ordine progressivo.
3. La scheda per il voto per corrispondenza, richiudibile in modo tale da assicurare la segretezza del voto, è munita di un tagliando staccabile che riporta il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun Socio nonché uno spazio in bianco, che dovrà essere compilato a cura dello stesso Socio all'atto della manifestazione del voto, per l'indicazione delle proprie generalità.

4. La scheda, timbrata dal Notaio, deve contenere le istruzioni per la votazione e deve riportare il luogo, la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea, con espressa indicazione del seggio presso il quale il Socio che non intenda votare per corrispondenza può recarsi al fine di esercitare il proprio diritto di voto. La scheda deve altresì riportare l'indicazione del termine perentorio entro il quale il voto per corrispondenza dovrà pervenire all'indirizzo del Notaio, con l'avvertenza che il voto si considera come non espresso qualora la stessa scheda sia pervenuta oltre il termine indicato per la restituzione. Sulle schede dei voti per corrispondenza non sono apposte le firme o sigle dei componenti del Collegio degli Scrutatori o, in caso di pluralità di seggi, le firme o sigle dei componenti del Collegio Centrale.
5. In caso di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo o dei Revisori dei Conti, la scheda deve altresì contenere l'indicazione di tutte le liste presentate, ferma restando la facoltà, anche per i Soci ordinari che votino mediante referendum, di indicare, nelle eventuali righe in bianco, i nominativi di altri Soci non ricompresi nelle liste, ai sensi del precedente art. 18, comma 4.
6. Il Socio, dopo aver espresso il proprio voto ed aver compilato con le proprie generalità l'apposito spazio bianco riportato sul tagliando annesso alla scheda, richiude la scheda stessa e la invia esclusivamente per posta ordinaria, con affrancatura a carico dell'A.C., presso il recapito del Notaio.
7. Si considerano nulle le schede che, pur pervenute nei termini, risultino prive dei requisiti di cui al comma precedente, oppure manomesse o prive del tagliando numerato, ovvero quando le generalità del Socio riportate nell'apposito tagliando della scheda siano difformi rispetto a quelle corrispondenti al numero d'ordine progressivo attribuito allo stesso Socio negli elenchi di cui al comma 2. Restano ferme tutte le condizioni di nullità previste dall'art. 18 comma 6.

ART. 24

(Attività del Notaio e modalità inerenti il voto nell'Assemblea)

1. Scaduto il termine entro il quale le schede di votazione debbono pervenire al Notaio, lo stesso redige apposito verbale nel quale attesta il numero delle schede pervenute nei termini, con espressa indicazione di quelle che, ai sensi del precedente articolo, debbono considerarsi nulle. Le schede votate per corrispondenza vengono trasportate presso il seggio centrale.
2. Sulla base di detto verbale, il Collegio Centrale, previa verifica della rispondenza delle generalità del Socio riportate sul tagliando con gli elenchi ufficiali dei Soci di cui all'art. 23, comma 2, stacca i tagliandi numerati e predispone gli elenchi nominativi dei Soci che, entro il termine di scadenza, hanno espresso il voto per corrispondenza. Il Collegio Centrale assicura altresì la conservazione dei tagliandi e delle schede, debitamente chiuse, fino alla data dell'Assemblea.
3. Nel giorno dell'Assemblea, al completamento delle operazioni di voto, le schede votate per corrispondenza sono unite alle altre e se ne procede allo spoglio.
4. All'Assemblea convocata contestualmente al referendum sono ammessi a votare, esclusivamente per scrutinio segreto, i Soci, non contemplati negli elenchi nominativi di cui al comma 2, che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento della Assemblea stessa.
5. Il Collegio Centrale, sulla base degli elenchi di cui al comma 2, esclude dal voto i Soci che hanno già espresso il voto per corrispondenza nei termini previsti. Effettuate le opportune verifiche, il Collegio Centrale, previo riconoscimento personale del Socio mediante esibizione di un valido documento di identità ed esibizione della tessera associativa in corso di validità, consegna al Socio stesso una scheda elettorale analoga a quella già inviata per posta, priva del tagliando numerato, avente i requisiti di cui all'art. 18, comma 1, del presente Regolamento.

ART. 25

(Spoglio delle schede)

1. Chiuse le votazioni, il Collegio Centrale procede immediatamente all'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede votate nell'Assemblea, nonché di quelle pervenute per posta.
2. Delle operazioni di voto il Collegio Centrale redige apposito verbale che deve indicare il numero complessivo dei votanti, ripartiti tra voti espressi per corrispondenza e voti espressi in Assemblea, il numero delle schede valide, il risultato finale delle votazioni nonché ogni altro atto o fatto inerente le operazioni di voto. In caso di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo o dei Revisori dei Conti, il verbale di scrutinio deve altresì riportare il numero dei voti riportati da ciascun candidato e deve essere trasmesso senza indugio dal Presidente del Collegio **Centrale** al Presidente dell'Assemblea, il quale provvede alla conseguente proclamazione degli eletti, dandone atto nel verbale di Assemblea.
3. I verbali, le schede e i restanti documenti relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura dell'A.C., per i dieci anni successivi all'elezione cui si riferiscono.

ART. 26 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nelle norme relative al referendum, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel presente titolo relative alla votazione in Assemblea.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto ACI. Eventuali successive modifiche allo Statuto ACI che dispongano diversamente dal testo qui riportato emendano questo documento dell'AC Treviso secondo la previsione statutaria di Federazione ACI.
3. Qualora una o più norme del presente Regolamento dovessero risultare in conflitto con norme di Legge o statuizioni dell'Autorità Giudiziaria o di altra Autorità avente natura imperativa, anche **se** sopravvenute, queste ultime prevarranno sulle prime. Le norme del presente Regolamento configgenti (da Legge, statuizioni A.G., Statuto ACI) verranno, pertanto, adeguate e/o sostituite da quelle legali con una semplice presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo. Successivamente alla presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo, dovrà comunque procedersi alla modifica delle stesse secondo la procedura di cui al successivo art.27, con approvazione, da parte dell'Assemblea, delle norme adeguate e/o sostituite nella prima seduta utile.

ART. 27 (Entrata in vigore del presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia, ai sensi dello Statuto.
2. Le relative norme saranno portate a conoscenza di tutti i Soci mediante affissione nell'albo sociale e la pubblicazione sul sito web dell'Automobile Club Treviso.
3. Eventuali successive modifiche dovranno essere approvate ai sensi dello Statuto e portate a conoscenza dei Soci con le stesse modalità.